

100.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti e progetti di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	1916	Proposte di legge costituzionale (Annunzio)	1914
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio dell'archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma)	1914	Proposte di legge costituzionale: S 373-385-512-527-603, approvata dal Senato, in un testo unificato, in prima deliberazione (1735 e abbinate) (Articoli da 1 a 3 della proposta di legge costituzionale n. 1735, nel testo della Commissione, emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi ad essi riferiti)	1895
Missioni vevolfi nella seduta del 2 dicembre 1992	1913	Richieste ministeriali di pareri parlamentari	1915
Mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	1917	ERRATA CORRIGE	1917
Proposte di legge:			
(Annunzio)	1913		
(Adesione di un deputato)	1913		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 373-385-512-527-603 — SENATORI CHIARANTE ED ALTRI; MANCINO ED ALTRI; GAVA ED ALTRI; ACQUAVIVA ED ALTRI; PONTONE ED ALTRI: FUNZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (1735);

ALTISSIMO ED ALTRI: NORME TRANSITORIE PER LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA (895);

BOSSI ED ALTRI: ELEZIONE DI UNA COMMISSIONE COSTITUENTE PER IL RINNOVAMENTO DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA (1053);

D'ALEMA ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E PER LE RIFORME ELETTORALI (1057); TASSI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA MODIFICA DELLA COSTITUZIONE (1271);

LABRIOLA ED ALTRI: PROCEDIMENTO SPECIALE PER LA REVISIONE DELLA PARTE II DELL'ORDINAMENTO REPUBBLICANO ED ALTRE NORME ATTRIBUTIVE DI POTERI ALLA COMMISSIONE BICAMERALE PER LE RIFORME ISTITUZIONALI (1459);

BOATO ED ALTRI: FUNZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (1745);

FINI ED ALTRI: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA NUOVA COSTITUZIONE (1762)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE COSTITUZIONALE N. 1735, NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, istituita con deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 23 luglio 1992, elabora un progetto organico di revisione costituzionale relativo alla parte II della Costituzione, ad esclusione della sezione II del titolo VI, nonché progetti di legge sull'elezione delle Camere e dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie indicate, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge ad essa assegnati in sede referente e secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati, in quanto compatibili.

4. La Commissione, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle Camere i progetti di legge di cui al comma 1 corredati da relazioni illustrative. Entro trenta giorni ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.

5. È in facoltà della Commissione trasmettere alle Camere, anche prima del termine di cui al comma 4, i progetti di legge da essa predisposti.

6. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione dei progetti di legge all'ordine del giorno

delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla votazione finale.

7. La Commissione, su proposta del presidente, nomina uno o più deputati e senatori con funzione di relatori. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

8. La Commissione è rappresentata nella discussione dinanzi alle Assemblee secondo quanto previsto dalle norme dei rispettivi regolamenti delle Camere per le Commissioni referenti e dal presidente.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1

Sopprimerlo.

1. 1.

Tassi.

Sostituirlo con il seguente:

1. È istituita una Commissione bicamerale col compito di elaborare, entro un anno dal suo insediamento, uno o più schemi organici di una nuova Costituzione che dovrà essere fondata sulla piena ed effettiva sovranità popolare, esercitata attraverso nuove e più complete forme di rappresentanza.

1. 2.

Tassi, Nania, Tatarella.

Sopprimere il comma 1.

* 1. 3.

Tassi.

Sopprimere il comma 1.

* 1. 44. Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, istituita con deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 23 luglio 1992, elabora un progetto organico di revisione della Costituzione, nonché progetti di legge sull'elezione delle Camere e dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

1. 4.

Patuelli, Altissimo, Battistuzzi,
Biondi, Sterpa.

Al comma 1, sostituire le parole: un progetto organico di revisione costituzionale relativo *con le seguenti:* disegni e proposte di revisione costituzionale relativi.

1. 5.

Tassi, Tatarella, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole: un progetto organico di revisione costituzionale relativo *con le seguenti:* uno o più progetti di legge di revisione costituzionale relativi.

1. 6.

Boato, Rutelli, Apuzzo, Bettin,
Crippa, De Benetti, Giuliani,
Leccese, Mattioli, Paissan,
Pecoraro Scanio, Pieroni,
Pratesi, Ronchi, Scalia, Tur-
roni.

Al comma 1, sostituire le parole: un progetto organico di revisione costituzionale relativo *con le seguenti:* uno o più progetti di revisione costituzionale relativi.

1. 7.

La Ganga, Lauricella Salvatore,
Landi, Labriola, Tognoli, Ca-
pria.

Al comma 1, sostituire le parole: un progetto organico di revisione costituzio-

nale relativo *con le seguenti:* un testo organico di revisione costituzionale, articolato in uno o più progetti e relativo.

1. 8.

Fumagalli Carulli, Tiscar.

Al comma 1, sostituire le parole da: costituzionale *fino alla fine del comma con le seguenti:* della Costituzione della Repubblica.

1. 9.

Tassi, Tatarella, Nania.

Al comma 1, sopprimere le parole da: relativo *fino a:* titolo VI.

1. 10.

Conti, Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, dopo la parola: relativo *aggiungere le seguenti:* agli articoli 5 e 11 della parte I della Costituzione e.

1. 11.

Boato, Rutelli, Apuzzo, Bettin,
Crippa, De Benetti, Giuliani,
Leccese, Mattioli, Paissan,
Pecoraro Scanio, Pieroni,
Pratesi, Ronchi, Scalia, Tur-
roni.

Al comma 1, sopprimere le parole: ad esclusione della sezione II del titolo VI.

* 1. 12.

Labriola, La Ganga, Lauricella
Salvatore, Landi, Tognoli,
Capria.

Al comma 1, sopprimere le parole: ad esclusione della sezione II del titolo VI.

* 1. 13.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, dopo le parole: titolo VI *aggiungere le seguenti:* ed all'appartenenza

dell'Italia ad organizzazioni internazionali.

**** 1. 14.**

Boato, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni.

Al comma 1, dopo le parole: titolo VI aggiungere le seguenti: ed all'appartenenza dell'Italia ad organizzazioni internazionali.

**** 1. 15.**

Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché progetti di legge sull'elezione delle Camere e dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

1. 16.

Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Al comma 1, sostituire le parole: progetti di legge con le seguenti: iniziative legislative.

1. 17.

Tassi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione elabora altresì un progetto di legge costituzionale di minoranza.

1. 18.

Maroni, Borghesio, Luigi Rossi, Dosi.

Sopprimere il comma 2.

1. 19.

Tassi.

Al comma 2, sostituire le parole da: i disegni fino a: relativi con le seguenti: le iniziative legislative relative.

1. 20.

Tassi, Nania, Tatarella.

Al comma 2, sopprimere le parole: presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

*** 1. 21.**

La Ganga, Lauricella Salvatore, Landi, Labriola, Tognoli, Capria.

Al comma 2, sopprimere le parole: presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

*** 1. 45.**

Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Al comma 2 sostituire le parole: entro la data con le seguenti: entro trenta giorni dalla data.

1. 22.

Elio Vito, Pannella, Taradash, Bonino, Ciccimessere, Rapa- gnà.

All'articolo 1, comma 2, alla fine, aggiungere la parola: costituzionale.

1. 51.

La Commissione.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione di quei disegni e proposte che la Commissione abbia già esaminato e ritrasmesso alle Camere, ai sensi delle risoluzioni richiamate nel comma 1, prima di tale data.

1. 23.

Recchia, Bassanini, Tortorella, Alfonsina Rinaldi.

Al comma 3, sostituire le parole: i disegni e le proposte di legge ad essa assegnati con le seguenti: le iniziative legislative ad essa assegnate.

1. 24.

Tassi, Nania, Tatarella.

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: proposte di legge aggiungere le seguenti: costituzionale ed ordinaria.

1. 52.

La Commissione.

Al comma 3, sopprimere le parole da: in sede referente fino alla fine del comma.

1. 46.

Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Sopprimere il comma 4.

* 1. 25.

Tassi.

Sopprimere il comma 4.

* 1. 47.

Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

1. 26.

Adolfo Battaglia, Passigli.

All'articolo 1, comma 4, primo periodo, dopo le parole: presente legge aggiungere la seguente: costituzionale.

1. 53.

La Commissione.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: i progetti di legge di cui al comma 1 corredati con le seguenti: le ini-

ziative legislative di cui al comma 1 corredate.

1. 27.

Tassi.

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I progetti di legge sull'elezione delle Camere e dei Consigli delle regioni a statuto ordinario sono trasmessi contestualmente a quelli relativi alla forma di governo ed alla riforma del Parlamento.

1. 28.

Elio Vito, Pannella, Taradash, Bonino, Ciccimessere, Rapa- gnà.

Sopprimere il comma 5.

* 1. 29.

Tassi.

Sopprimere il comma 5.

* 1. 30.

Elio Vito, Pannella, Taradash, Bonino, Ciccimessere, Rapa- gnà.

Al comma 5, sostituire le parole: i progetti di legge da essa predisposti con le seguenti: le iniziative legislative da essa predisposte.

1. 31.

Tassi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I progetti di legge sull'elezione delle Camere e dei consigli delle regioni a statuto ordinario sono trasmessi contestualmente ai progetti di revisione costituzionale di cui al comma 1.

1. 32.

Boato, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Crippa, De Benetti, Giussari, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni.

Sopprimere il comma 6.

1. 33. Tassi.

Al comma 6, sostituire le parole: dei progetti di legge con le seguenti: delle iniziative legislative.

1. 34. Tassi.

Al comma 6, sopprimere le parole: e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla votazione finale.

* 1. 35. Elio Vito, Pannella, Taradash, Bonino, Ciccio messere, Rapa gnà.

Al comma 6, sopprimere le parole: e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla votazione finale.

* 1. 48. Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Al comma 6, dopo le parole: e stabiliscono aggiungere le seguenti: , insieme con la conferenza dei presidenti di gruppo a norma dei rispettivi regolamenti,

1. 36. Boato, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Crippa, De Benetti, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turrone.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le parole: sentite le rispettive conferenze dei presidenti di gruppo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

1. 37. Tassi, Tatarella, Nania.

Sopprimere il comma 7.

* 1. 38. Tassi.

Sopprimere il comma 7.

* 1. 49. Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. La Commissione nomina uno o più deputati e senatori con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La Commissione è rappresentata nella discussione dinanzi alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i gruppi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

1. 39. Boato, Rutelli, Apuzzo, De Benetti, Pecoraro Scanio, Ronchi, Bettin, Mattioli, Pieroni, Scalia, Crippa, Paissan, Pratesi, Turrone.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Nella discussione dinanzi alle Assemblee, la Commissione è rappresentata dal proprio Presidente e da un Comitato di deputati e senatori, da lui nominati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari. Sulle proposte di legge riferisce il Presidente o altro deputato o senatore da lui designato. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

1. 40. Nania, Tassi, Tatarella.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. La Commissione è rappresentata nelle Camere dai relatori, rispettivamente nominati tra i deputati e senatori. Il procedimento legislativo presso le Camere è effettuato secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

1. 41. Tassi, Tatarella, Nania.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. La Commissione nomina uno o più relatori per riferire alle Assemblee sulle proposte o sui disegni di legge predisposti. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

* 1. 50.

Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: anche da parlamentari non facenti parte della Commissione.

1. 42.

Tassi, Tatarella, Nania.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Ogni parlamentare potrà presentare emendamenti direttamente alla presidenza della Commissione sino all'approvazione definitiva dei progetti da parte della Commissione stessa.

1. 43.

Tassi, Tatarella, Nania.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. La Commissione delibera il testo dei progetti articolo per articolo, e quindi con votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. I membri della Commissione che hanno espresso voto contrario nella deliberazione finale possono sottoscrivere e depositare entro otto giorni, presso la presidenza della Commissione, un progetto di revisione che viene stampato in allegato al testo approvato.

1. 01.

La Ganga, Lauricella Salvatore, Landi, Labriola, Tognoli, Capria.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Prima della trasmissione degli schemi organici di cui all'articolo 1 alle Assemblee parlamentari, il Capo dello Stato indice d'ufficio un referendum istituzionale sui caratteri fondamentali della futura forma di governo.

2. Tale referendum avrà luogo la quarta domenica successiva alla pubblicazione del decreto di indizione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Sarà considerata prevalente la tesi che avrà ottenuto la maggioranza dei voti validi.

1. 02.

Tatarella, Tassi, Nania.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il quesito da sottoporsi al voto popolare sarà così formulato: « Volete voi un Capo dello Stato eletto direttamente dal popolo e dotato di ampi e decisivi poteri di indirizzo politico e di coordinamento fra le pubbliche istituzioni che facciano del Presidente della Repubblica la figura centrale dell'intero ordinamento costituzionale e l'effettivo rappresentante dell'unità nazionale? ».

1. 03.

Tassi, Nania, Tatarella.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione trasmette alle Assemblee parlamentari soltanto gli schemi organici di Costituzione che risultino in armonia con l'esito del voto popolare.

2. In caso di dubbio la decisione spetterà al Capo dello Stato.

1. 04.

Nania, Tatarella, Tassi.

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE COSTITUZIONALE N. 1735, NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Il procedimento di cui alla presente legge si applica esclusivamente ai disegni e alle proposte di legge assegnati alla Commissione.

2. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, per il non passaggio all'esame degli articoli o per il rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti della Assemblea possono presentare emendamenti al testo della Commissione, in diretta correlazione con le parti modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti. La Commissione può presentare emendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione dell'articolo e dell'emendamento cui si riferiscono. Agli emendamenti della Commissione, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di almeno un presidente di gruppo o di almeno dieci deputati o cinque senatori fino al giorno prima dell'inizio della seduta.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 2

Sopprimerlo.

* 2. 1. Tassi.

Sopprimerlo.

* 2. 20. Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. La Commissione è dotata di poteri referenti nei confronti delle Assemblee parlamentari nel quadro del nuovo procedimento costituente di cui agli articoli successivi.

2. 2. Nania, Tassi, Tatarella.

Sopprimere il comma 1.

* 2. 3. Tassi.

Sopprimere il comma 1.

* 2. 21. Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 4.

Al secondo periodo, sopprimere le parole: con la sola eccezione dello scrutinio palese rispetto a quello della Camera.

0. 2. 4. 1. Elio Vito.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il procedimento di cui alla presente legge si applica esclusivamente al progetto di revisione costituzionale di cui al comma 1 dell'articolo 1. Le proposte di leggi elettorali sono invece sottoposte al procedimento ordinario previsto dai regolamenti, con la sola eccezione dello scrutinio palese rispetto a quello della Camera.

2. 4. Savino.

Al comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere la seguente: costituzionale.

2. 23. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: ai disegni e alle proposte di legge assegnati con le seguenti: alle iniziative legislative assegnate.

2. 5. Tassi, Nania, Tatarella.

Al comma 1, sostituire le parole: assegnati alla Commissione con le seguenti: assegnabili e da assegnare alla Commissione.

2. 6. Tassi, Tatarella, Nania.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle proposte di legge presentate alle Camere, di revisione o modifica della Costituzione, attinenti le materie trattate nella proposta della Commissione.

2. 7. Tassi, Nania, Tatarella.

Sopprimere il comma 2.

* 2. 8. Tassi.

Sopprimere il comma 2.

* 2. 22. Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alle Assemblee aggiungere le seguenti: delle Camere.

2. 9. Tassi.

Al comma 2, sopprimere il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto periodo.

2. 10. Elio Vito, Pannella, Taradash, Bonino, Ciccimessere, Rapa- gnà.

Al comma 2, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

2. 11. Tassi, Nania, Tatarella.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

* 2. 12. Tassi, Tatarella, Nania.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

* 2. 13.

Elio Vito, Pannella, Taradash, Bonino, Ciccimessere, Rapa- gnà.

Al comma 2, sopprimere il terzo, il quarto ed il quinto periodo.

2. 14.

Elio Vito, Pannella, Taradash, Bonino, Ciccimessere, Rapa- gnà.

Al comma 2, sostituire il terzo, il quarto ed il quinto periodo con il seguente: Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché entro il giorno precedente la seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

2. 15.

Elio Vito, Pannella, Taradash, Bonino, Ciccimessere, Rapa- gnà.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

2. 16.

Tassi, Tatarella, Nania.

Al comma 2, al terzo periodo, sopprimere le parole: in diretta correlazione con le parti modificate.

2. 17.

Elio Vito, Pannella, Taradash, Bonino, Ciccimessere, Rapa- gnà.

Al comma 2, alla fine del terzo periodo aggiungere le parole: dalla Commissione.

2. 24.

La Commissione.

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: emendamenti aggiungere le seguenti: o subemendamenti.

2. 25.

La Commissione.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: dell'articolo e dell'emendamento con le seguenti: dell'articolo o dell'emendamento.

2. 26.

La Commissione.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: dell'articolo e dell'emendamento cui con le seguenti: degli articoli o degli emendamenti ai quali.

2. 26.

La Commissione.

(Nuova formulazione).

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: prima dell'inizio con le seguenti: precedente l'inizio.

2. 27.

La Commissione.

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere alla fine le seguenti parole: in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

2. 28.

La Commissione.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'esame dei progetti di legge sull'elezione delle Camere e dei consigli delle regioni a statuto ordinario si osservano esclusivamente le norme dei rispettivi regolamenti.

2. 18.

Elio Vito.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il relatore rappresentante della Commissione deve appartenere al rispettivo ramo del Parlamento al quale riferisce.

2. 19.

Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Possono proporre emendamenti anche cinquantamila cittadini elettori.

2. 01.

Tassi, Nania, Tatarella.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le Camere deliberano sul testo della nuova Costituzione a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Alla decisione finale si dovrà comunque pervenire entro il termine perentorio di un anno dalla trasmissione degli schemi organici da parte della Commissione.

3. In mancanza, il Parlamento verrà sciolto e si procederà a nuove elezioni politiche.

4. In quest'ultima ipotesi il termine di un anno decorrerà di nuovo, con gli stessi effetti, dal giorno successivo a quello della prima riunione delle nuove Camere.

5. Resta fermo, in ogni caso, il carattere vincolante del già espletato referendum istituzionale, di cui alla presente legge costituzionale.

2. 02.

Tatarella, Nania, Tassi.

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE COSTITUZIONALE N. 1735, NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Il progetto di legge costituzionale è approvato da ciascuna Camera in seconda deliberazione, ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima, a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione.

2. La legge costituzionale è promulgata se nel *referendum* sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3.

Sopprimerlo.

3. 1.

Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il testo della nuova Costituzione verrà in ogni caso sottoposto a *referendum* confermativo indetto d'ufficio dal Capo dello Stato entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, quale che sia l'ampiezza della maggioranza parlamentare che ne ha determinato l'approvazione.

3. 2.

Nania, Tatarella, Tassi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il disegno di legge costituzionale è adottato da ciascuna Camera con due

successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, a maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione e sottoposto a *referendum* popolare.

2. Entro quattro mesi dalla pubblicazione della legge di revisione costituzionale un milione di elettori o un quinto dei componenti di una delle Camere può richiedere che sia sottoposto a *referendum* anche uno schema di indirizzi alternativi relativi alle varie modifiche costituzionali.

3. Il *referendum* si svolge entro i tre mesi successivi al termine di cui al comma 2.

4. Ove siano presentate più richieste, il *referendum* si svolge sul testo approvato dalle Camere e sui diversi schemi di indirizzi alternativi. È approvato il progetto che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessuno la ottenga, si procede ad una seconda votazione, dopo due settimane, tra i due progetti più votati nella prima votazione.

5. Se il testo approvato dalle Camere ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi esso è promulgato. Qualora ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi uno schema di indirizzi alternativi, entro sei mesi il Parlamento procede, in ottemperanza a tali indirizzi, alla redazione del testo definitivo secondo le norme dell'articolo 138 della Costituzione. Con legge ordinaria vengono determinate le modalità di attuazione del *referendum*.

* 3. 3.

Elio Vito, Pannella, Taradash,
Bonino, Cicciomessere, Rapa-
gnà.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il disegno di legge costituzionale è adottato da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, a maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione e sottoposto a *referendum* popolare.

2. Entro quattro mesi dalla pubblicazione della legge di revisione costituzionale un milione di elettori o un quinto dei componenti di una delle Camere può richiedere che sia sottoposto a *referendum* anche uno schema di indirizzi alternativi relativi alle varie modifiche costituzionali.

3. Il *referendum* si svolge entro i tre mesi successivi al termine di cui al comma 2.

4. Ove siano presentate più richieste, il referendum si svolge sul testo approvato dalle Camere e sui diversi schemi di indirizzi alternativi. È approvato il progetto che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessuno la ottenga, si procede ad una seconda votazione, dopo due settimane, tra i due progetti più votati nella prima votazione.

5. Se il testo approvato dalle Camere ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi esso è promulgato. Qualora ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi uno schema di indirizzi alternativi, entro sei mesi il Parlamento procede, in ottemperanza a tali indirizzi, alla redazione del testo definitivo secondo le norme dell'articolo 138 della Costituzione. Con legge ordinaria vengono determinate le modalità di attuazione del *referendum*.

* 3. 4.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il disegno di legge costituzionale è adottato da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, a maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione e sottoposto a *referendum* popolare.

2. Entro quattro mesi dalla pubblicazione della legge di revisione costituzionale un milione di elettori o un quinto dei componenti di una delle Camere può richiedere che sia sottoposto a *referendum* anche un diverso progetto organico di revisione costituzionale.

3. Il *referendum* si svolge entro i tre mesi successivi al termine di cui al comma 2. È promulgato il testo che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

4. Ove siano presentate più richieste, il *referendum* si svolge sui diversi progetti organici di revisione costituzionale. È promulgato il progetto che ottiene la maggioranza dei voti validi. Qualora nessuno la ottenga, si procede ad una seconda votazione, dopo due settimane, tra i due progetti più votati nella prima votazione. È promulgato il progetto che ottiene la maggioranza dei voti validi.

3. 5.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il disegno di legge costituzionale è approvato da ciascuna Camera in seconda deliberazione ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a *referendum* popolare.

2. Entro quattro mesi dalla pubblicazione della legge di revisione costituzionale un milione di elettori o un quinto dei componenti di una delle Camere può richiedere che sia sottoposto a *referendum* anche un diverso progetto organico di revisione costituzionale.

3. In tal caso il *referendum* popolare si deve svolgere sui diversi progetti organici di revisione costituzionale. Il *referendum* si svolge entro i tre mesi successivi al termine di cui al comma 2. È approvato il testo votato dalla maggioranza assoluta dei voti validi.

3. 6.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il progetto di legge costituzionale è approvato da ciascuna Camera in seconda deliberazione, ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima, a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione.

2. Nel termine di sessanta giorni dalla seconda deliberazione delle Camere un quinto dei deputati ed un quinto dei se-

natori possono chiedere che sia sottoposto a *referendum* anche il testo che ha raccolto il maggior numero di sottoscrizioni della minoranza della Commissione.

3. È promulgato il testo che abbia conseguito la maggioranza dei voti validi.

3. 7.

La Ganga, Lauricella Salvatore, Landi, Labriola, Tognoli, Capria.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il disegno di legge costituzionale è adottato da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e a maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione.

2. Il testo deliberato dalle Camere è sottoposto, entro tre mesi dalla pubblicazione, a *referendum* popolare.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla deliberazione delle Camere un quinto dei componenti di una delle Camere può richiedere che sia sottoposto a *referendum* anche il testo che ha raccolto il maggior numero di sottoscrizioni della minoranza della Commissione.

4. È promulgato il testo che abbia conseguito la maggioranza dei voti validi.

* 3. 8.

Elio Vito, Pannella, Ciccionesere, Bonino, Rapagnà, Taradash.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il disegno di legge costituzionale è adottato da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e a maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione.

2. Il testo deliberato dalle Camere è sottoposto, entro tre mesi dalla pubblicazione, a *referendum* popolare.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla deliberazione delle Camere un quinto dei deputati ed un quinto dei senatori possono chiedere che sia sottoposto a *referen-*

dum anche il testo che ha raccolto il maggior numero di sottoscrizioni della minoranza della Commissione.

4. È promulgato il testo che abbia conseguito la maggioranza dei voti validi.

* 3. 9.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il disegno di legge costituzionale è approvato da ciascuna Camera in seconda deliberazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Se il disegno di legge costituzionale è approvato con la sola maggioranza assoluta dei componenti esso può essere sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione su deliberazione delle Camere, o su domanda di un quinto dei membri di una Camera o di 500.000 elettori o di cinque consigli regionali.

3. 10.

Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Al comma 1, sopprimere le parole: in seconda deliberazione ad intervallo non minore a 3 mesi.

3. 11.

Adolfo Battaglia, Passigli.

Al comma 1, sostituire le parole: ad intervallo non minore di tre mesi *con le seguenti:* ad intervallo anche minore di tre mesi.

3. 12.

Adolfo Battaglia, Passigli.

Al comma 1, sostituire le parole: entro tre mesi *con le seguenti:* entro un mese.

3. 13.

Adolfo Battaglia, Passigli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: insieme al progetto di minoranza di cui all'articolo 1, comma 1.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. È promulgato il progetto che ottiene nel referendum la maggioranza dei voti validi.

3. 14.

Maroni, Borghezio, Luigi Rossi, Dosi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro un mese dalla pubblicazione del disegno di legge costituzionale di cui al comma 1, può essere presentata una proposta di legge costituzionale alternativa totalmente o parzialmente rispetto al testo approvato. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei membri del Parlamento. In tale ipotesi la Corte costituzionale determina i quesiti referendari in modo che gli elettori possano pronunziarsi su soluzioni alternative.

* 3. 15.

Nania, Tassi, Tatarella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro un mese dalla pubblicazione del disegno di legge costituzionale di cui al comma 1, può essere presentata una proposta di legge costituzionale alternativa totalmente o parzialmente rispetto al testo approvato. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei membri del Parlamento. In tale ipotesi la Corte costituzionale determina i quesiti referendari in modo che gli elettori possano pronunziarsi su soluzioni alternative.

* 3. 16.

Patuelli, Altissimo, Battistuzzi, Biondi, Sterpa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I progetti di legge sull'elezione delle Camere sono approvati da ciascuna

Camera e sottoposti a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione.

3. 17.

Elio Vito, Pannella, Bonino, Taradash, Ciccimessere, Rapagnà.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I progetti di legge sull'elezione delle Camere sono approvati da ciascuna Camera e sottoposti a referendum popolare nella stessa data del referendum di cui al comma 1.

3. 18.

Elio Vito, Pannella, Taradash, Ciccimessere, Bonino, Rapagnà.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I progetti di legge sull'elezione delle Camere sono approvati da ciascuna Camera e sottoposti a referendum popolare.

3. 19.

Elio Vito, Pannella, Ciccimessere, Bonino, Rapagnà, Taradash.

Al comma 2 dopo la parola: referendum aggiungere la seguente: popolare.

3. 24.

La Commissione.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, la legge costituzionale è promulgata nel testo conseguente agli esiti del referendum.

3. 20.

Patuelli, Altissimo, Battistuzzi, Biondi, Sterpa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e se alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto.

3. 21.

Boato, Rutelli, Savino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Entro tre mesi dalla pubblicazione delle leggi sull'elezione delle Camere un milione di elettori e un quinto dei componenti di una delle Camere può richiedere che sia sottoposto a referendum anche il progetto di legge che ha raccolto il maggior numero di sottoscrizioni nella minoranza della Commissione. Il referendum si svolge entro i successivi tre mesi. È promulgata la legge sull'elezione delle Camere che abbia conseguito nel referendum la maggioranza dei voti validi.

3. 22.

Elio Vito, Pannella, Ciccio-messere, Bonino, Rapagnà, Taradash.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le leggi sull'elezione delle Camere sono promulgate se nel referendum sono state approvate dalla maggioranza dei voti validi.

3. 23.

Elio Vito, Pannella, Bonino, Taradash, Ciccio-messere, Rapagnà.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Ciascun gruppo parlamentare ha facoltà di chiedere che sia sottoposto a referendum un progetto di Costituzione alternativo a quello approvato dal Parlamento, purché il suo contenuto non sia in contrasto con l'esito del referendum istituzionale di cui agli articoli 1. 02 e 1. 03 della presente legge costituzionale.

2. In caso di dubbio sull'ammissibilità delle richieste di referendum deciderà inappellabilmente il Presidente della Repubblica.

3. I progetti alternativi di Costituzione ammessi al referendum costituzionale saranno anch'essi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale contestualmente al progetto approvato dalla maggioranza del Parlamento.

4. Il voto popolare sui vari progetti di Costituzione deve avvenire nello stesso giorno.

3. 01.

Nania, Tatarella, Tassi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Per l'approvazione del testo della Costituzione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il corpo elettorale. Qualora nessun progetto ottenesse una tale maggioranza, si procederà due settimane dopo a ballottaggio fra i due progetti più votati nel turno precedente; sarà allora sufficiente la maggioranza assoluta dei voti validi.

3. 02.

Tatarella, Nania, Tassi.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 2 dicembre 1992.**

Artioli, Bonino, Bonsignore, Caccia, Caldoro, Raffaele Costa, Corsi, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Facchiano, Ferrarini, Foschi, Giuseppe Galasso, Gottardo, Luigi Grillo, Leccisi, Malvestio, Mannino, Massari, Melillo, Rodotà, Sacconi, Sollazzo, Spini, Tatarella, Terzi, Trabacchini.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Artioli, Babbini, Bonino, Bonsignore, Caccia, Caldoro, Giorgio Carta, Raffaele Costa, Corsi, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Facchiano, Ferrarini, Foschi, Giuseppe Galasso, Ghezzi, Gottardo, Luigi Grillo, Leccisi, Mannino, Massari, Melillo, Piermartini, Pisicchio, Rodotà, Sacconi, Sapienza, Sollazzo, Spini, Tatarella, Terzi, Trabacchini.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 1° dicembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SAVIO: « Nuove norme in materia di trattamenti pensionistici di guerra » (1955);

PERABONI ed altri: « Soppressione della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, nonché del Ministero delle partecipazioni statali » (1958);

SCAVONE: « Modifiche alle leggi 10 maggio 1983, n. 212, e 27 dicembre 1990, n. 404, in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza » (1959);

CERUTTI: « Disposizioni in materia di riforma del settore autostradale e di adeguamento delle capacità operative dell'ANAS » (1960).

Saranno stampate e distribuite.

In data 1° dicembre 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa popolare:

« Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli comunali e regionali » (1957).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge Armellin ed altri: « Nuove norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive » (1767) (annunziata nella seduta del 22 ottobre 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Gualco.

Annunzio di proposte di legge costituzionale.

In data 1° dicembre 1992 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del consiglio regionale della Toscana:

« Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento delle Regioni » (1954).

Sarà stampata e distribuita.

In data 1° dicembre 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare:

« Norme relative all'elezione diretta del primo ministro e dei presidenti delle regioni a statuto ordinario » (1956).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 19 novembre 1992, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 13 novembre 1992, l'archiviazione degli atti relativi ad una denuncia-querela presentata dal signor Raffaele Di Virgilio nei confronti del deputato Vincenzo Scotti, nella sua qualità di ministro dell'interno *pro tempore*.

Con lettera in data 19 novembre 1992, il procuratore della Repubblica presso il

tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 13 novembre 1992, l'archiviazione degli atti relativi ad un esposto-denuncia presentato in data 11 giugno 1992 dal dottor Mauro Boccone ed altri nei confronti del deputato Rino Formica, nella sua qualità di ministro delle finanze *pro tempore*.

Con lettera in data 24 novembre 1992, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 20 novembre 1992, l'archiviazione degli atti relativi ad una denuncia presentata in data 27 settembre 1992 dal signor Maurizio Botta ed altri nei confronti del senatore Gianni Prandini, nella sua qualità di ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, del senatore Carlo Bernini, nella sua qualità di ministro dei trasporti *pro tempore* e del deputato Rino Formica, nella sua qualità di ministro delle finanze *pro tempore*.

Con lettera in data 24 novembre 1992, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 20 novembre 1992, l'archiviazione degli atti relativi ad una denuncia-querela presentata dal professor Carlo Taormina nei confronti del deputato Vincenzo Scotti, nella sua qualità di ministro dell'interno *pro tempore*.

Con lettera in data 25 novembre 1992, il procuratore della Repubblica presso il

tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 20 novembre 1992, l'archiviazione degli atti relativi ad una denuncia presentata in data 20 marzo 1992 dal signor Aldo Rovito nei confronti del deputato Vincenzo Scotti, nella sua qualità di ministro dell'interno *pro tempore*.

Richieste ministeriali di pareri parlamentari.

Il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, in conformità degli articoli 2 e 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le richieste di parere parlamentare sullo:

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 89/608 CEE in materia di legislazioni veterinaria e zootecnica;

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 89/662 CEE in materia di controlli veterinari.

Tali richieste sono deferite, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 e del comma 3, lettera *b*), dell'articolo 126 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali) e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie, che dovranno esprimere il proprio parere entro il 31 gennaio 1993.

Il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, in conformità degli articoli 2 e 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo per l'attua-

zione delle direttive 89/284 CEE e 89/350 CEE relative ai concimi.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 e del comma 3, lettera *b*), dell'articolo 126 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura) e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie, che dovranno esprimere il proprio parere entro il 31 gennaio 1993.

Il ministro degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto di programmazione dei flussi di ingresso in Italia nel 1993 per ragioni di lavoro degli stranieri non comunitari, con l'allegata relazione conclusiva.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 1° gennaio 1993.

Il ministro delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la determinazione del contributo diretto lavorativo.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita dal Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera, alla Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 17 dicembre 1992.

Il ministro della sanità, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina in materia sanitaria.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è defe-

rita alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 17 dicembre 1992.

Assegnazione di atti e progetti di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* della Comunità europee del periodo compreso tra il 1° ed il 20 novembre 1992 (dal n. L318 al n. L336 e dal n. C284 al n. C303) sono stati pubblicati i seguenti atti e progetti di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie.

alla VI Commissione (Finanze):

COM (92) 441 – Proposta di direttiva del Consiglio che completa il sistema di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE – regime particolare applicabile all'oro.

alla IX Commissione (Trasporti):

COM (92) 330 – Proposta di direttiva del Consiglio concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote.

COM (92) 331 – Proposta di direttiva dal Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote.

COM (92) 332 – Proposta di direttiva del Consiglio relativa al segnalatore acustico dei veicoli a motore a due o tre ruote.

COM (92) 333 – Proposta di direttiva dal Consiglio relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote.

COM (92) 334 – Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote.

COM (92) 335 – Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'alloggiamento delle targhe posteriori di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.

COM (92) 336 – Proposta di direttiva dal Consiglio relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote.

COM (92) 337 – Proposta di direttiva del Consiglio relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote.

alla X Commissione (Attività produttive):

COM (92) 330 – Proposta di direttiva del Consiglio concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote.

COM (92) 331 – Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote.

COM (92) 332 – Proposta di direttiva del Consiglio relativa al segnalatore acustico dei veicoli a motore a due o tre ruote.

COM (92) 333 – Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote.

COM (92) 334 – Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote.

COM (92) 335 – Proposta di direttiva dal Consiglio relativa all'alloggiamento della targhe posteriori di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.

COM (92) 336 – Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote.

COM (92) 337 – Proposta di direttiva del Consiglio relativa al dispositivo di ri-

tenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote.

Quindicesima Direttiva 92/86/CEE – Quindicesima direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992 recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento della legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

alla XII Commissione (Affari sociali):

Direttiva 92/87/CEE – Direttiva 92/87/CEE della Commissione del 26 ottobre 1992 che stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari.

Direttiva 92/95/CEE – Direttiva 92/95/CEE della Commissione del 9 novembre 1992 che modifica l'allegato della settima direttiva 76/372/CEE che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.

Quindicesima Direttiva 92/86/CEE – Quindicesima direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992 recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Direttiva 92/87/CEE – Direttiva 92/87/CEE della Commissione del 26 ottobre 1992 che stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normal-

mente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari.

Direttiva 92/95/CEE – Direttiva 92/95/CEE della Commissione del 9 novembre 1992 che modifica l'allegato della settima direttiva 76/372/CEE che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.

Annuncio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 26 ottobre 1992, pagina 1469, prima colonna, righe dalla decima alla quindicesima, deve leggersi:

« PERABONI ed altri: « Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) » (1772) » e non:

« PERABONI ed altri: « Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) (1772) », come stampato.

